



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 6841

Del 11/08/2015

---

Identificativo Atto n. 655

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

DITTA GASER OSSIDO DURO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ROZZANO (MI), VIA PO N. 27, AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D.LGS 152/06, ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPERIMENTALE IN ROZZANO (MI), VIA PO N. 27, ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (R13, R4).

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

### RICHIAMATI:

- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: 'Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01'";

**PRESO ATTO** che la società Gaser Ossido Duro S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI), via Po n. 27, con nota prot. reg. n. T1.16413 del 30/03/15, ha presentato contestualmente verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi degli artt. 6 e 20 del d. lgs 152/06 e dell'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, e istanza ai sensi dell'art. 211 del d. lgs 152/06, per la realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Rozzano (MI), via Po n. 27, all'interno del sito produttivo della Gaser Ossido Duro S.r.l., autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5665 del 30/05/07 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che la società Gaser Ossido Duro S.r.l., con nota prot. reg. n. T1.2015.19454 del 20/04/15, ha chiesto l'archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in considerazione del fatto che l'impianto sperimentale ha una capacità complessiva di 0,2 t/g e che le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome", di cui al Decreto n. 52 del 30/03/15 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, stabiliscono per il progetto in questione che la soglia oltre la quale è obbligatoria la verifica di assoggettabilità alla VIA è pari a 5 t/g;

**ATTESO CHE** la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota prot. reg. n. T1.20496 del 23/04/15, ha avviato, ai sensi della



## Regione Lombardia

---

l. 241/90, il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione richiesta e, in considerazione del fatto che il D.M. 52/15 stabilisce che le succitate Linee guida si applichino a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA o la procedura autorizzativa sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ha accolto la richiesta di archiviazione dell'istanza di verifica di VIA;

**VISTO** il parere del Comune di Rozzano del 16/05/2015, in atti regionali prot. T1.2015.25411 del 21/05/15, con il quale il Comune evidenzia che le NTA del Piano delle Regole del PGT vigente dispongono che in tutte le aree comprese nel centro abitato è vietato l'insediamento di nuove industrie insalubri di I classe a meno che tali attività certifichino la compatibilità ambientale e la tutela della salute pubblica e ciò con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti, impatto acustico, rischio incendio etc;

**PRESO ATTO** degli accertamenti e delle verifiche compiute dalla U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali in merito alle quali si precisa che:

1. le modalità della sperimentazione, le operazioni effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la conferenza ex art. 208 del d.lgs. 152/06, tenutasi in data 25/06/15, si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

### Regione Lombardia:

dà lettura delle note inviate dal Comune. In merito alle limitazioni imposte dalle NTA del Piano delle regole del PGT del Comune di Rozzano, si riserva un approfondimento con il Comune, pur rilevando che le verifiche in merito agli impatti sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica sono parte integrante dell'istruttoria regionale.

Con riferimento a quanto segnalato dal Comune circa le molestie acustiche, comunica che sarà prescritta una indagine fonometrica una volta che l'impianto sperimentale sarà a regime e che, se da tale indagine emergerà la necessità, la ditta dovrà provvedere ad adottare misure mitigative.

Comunica che prescriverà la predisposizione di un punto di monitoraggio dell'emissione derivante dall'impianto sperimentale prima della commistione con le altre portate afferenti all'emissione E1.

Richiede all'azienda:

- la trasmissione del bilancio di massa aggiornato;
- l'individuazione delle norme UNI/norme tecniche dei materiali in uscita dal trattamento ed in base alle quali tali materiali possano configurarsi come End of waste.

### Comune di Rozzano:

assente ha inviato parere, agli atti regionali prot. T1.2015.25411 del 21/05/15, di cui si dà lettura. Successivo parere è pervenuto in data 25/06/15 ed è stato acquisito agli atti della



## Regione Lombardia

---

conferenza; detto parere conferma quanto alla sopra citata nota in atti regionali T1.2015.25411.

### Gaser Ossido Duro srl:

In merito a quanto comunicato dal Comune relativamente al divieto di insediamento di nuove industrie insalubri all'interno del centro abitato, specifica che l'attività è già esistente, dunque non ritiene possa configurarsi come "nuova industria insalubre".

Relativamente al piano di monitoraggio proposto, precisa che la scelta di individuare esclusivamente l'NOx quale parametro caratteristico dell'emissione dell'impianto, deriva dalle valutazioni effettuate dal Politecnico di Milano (Dip. Chimica Industriale e dei Materiali), partner e coordinatore scientifico del progetto.

Con riferimento all'impatto acustico dei ventilatori segnalato dal Comune, dichiara di aver dato seguito alle operazioni di bonifica sui sistemi di aspirazione prescritte a seguito di misurazioni effettuate da ARPA e di aver realizzato nuova indagine fonometrica, nei pressi dei punti di emissione, ad aprile 2015; dichiara inoltre che l'impianto sperimentale non inciderà in alcun modo sul clima acustico.

In relazione alla presenza di personale durante il processo, dichiara che la presenza è dovuta per le sole fasi di carico/scarico e di supervisione, dunque per un tempo limitato; si impegna comunque ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Si impegna a trasmettere quanto richiesto entro 10 gg dalla data odierna.

### Conclusioni della conferenza:

La conferenza si conclude concordando sulle modifiche dell'allegato tecnico, sulla base di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi. L'Autorità procedente si riserva un approfondimento sul parere trasmesso dal Comune e un confronto con la Provincia ed ARPA."

**RICHIAMATA** la nota della U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali , prot. reg. T1.26992 del 29/05/15, con cui sono stati chiesti i pareri di competenza sull'Allegato Tecnico, e in particolare:

- ad Arpa in merito al Piano di Monitoraggio;
- alla Provincia, in considerazione anche del fatto che l'impianto sperimentale è inserito all'interno dell'installazione AIA di competenza provinciale.

L'acquisizione di tali pareri si rende necessaria anche per poter dare riscontro a quanto evidenziato dal Comune di Rozzano nel parere urbanistico ed edilizio, trasmesso a tutti gli Enti ed alla ditta in data 16/05/15;

**PRESO ATTO** delle integrazioni trasmesse dalla ditta a seguito della conferenza dei servizi (con nota in atti regionali prot. n. T1.38701 del 27/07/15) ed in particolare della dichiarazione che i metalli ottenuti dall'attività di sperimentazione saranno trattati come rifiuti e che gli eventuali ricavi ottenuti dalla loro cessione saranno utilizzati per finanziare



## Regione Lombardia

---

l'attività di sperimentazione;

**VISTO** il parere della Città Metropolitana di Milano, in atti regionali prot. n. T1.39409 del 30/07/15, con il quale prende atto del verbale di Conferenza di Servizi del 25/06/15, nonché dell'Allegato Tecnico discusso in tale sede e, tenuto conto dei pareri già espressi da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto sperimentale ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. 152/06, nulla rileva nel merito;

**VISTO** il parere di ARPA del 07/08/15, agli atti regionali prot. n. T1.41105 del 10/08/15, con il quale riferisce che:

- si concorda con le indicazioni di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 della bozza di AT;
- si propone di integrare il piano di monitoraggio con la registrazione, su base mensile, dei rifiuti sottoposti a trattamento nell'impianto sperimentale;
- si ritiene necessario che l'azienda effettui una valutazione di impatto acustico post operam;

**RITENUTO** di aggiornare l'allegato A con quanto riportato nel parere di Arpa;

**VALUTATO** che:

- l'impianto sperimentale sarà realizzato all'interno del sito produttivo della Gaser Ossido Duro S.r.l., autorizzata con AIA n. 5665 del 30/05/07 e s.m.i. e attualmente in esercizio;
- l'impianto non prevede la realizzazione di alcun manufatto e sostituisce la linea di brillantature M4 che viene dismessa;
- verranno trattati esclusivamente rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 11 t/a;

**RITENUTO** che l'istruttoria abbia valutato adeguatamente, ancorché al di fuori di una verifica di VIA non obbligatoria per legge, i fattori di compatibilità ambientale dell'attività di sperimentazione verificando, anche in relazione a quanto previsto nel PGT del comune di Rozzano, la compatibilità ambientale e l'assenza di criticità in tema di tutela della salute pubblica;

**RITENUTE** pertanto non vincolanti le obiezioni avanzate dal Comune rispetto alla compatibilità ambientale e urbanistica dell'impianto sperimentale, sia su un piano formale (per quanto stabilito al c. 6 art. 208 del D.Lgs. 152/06), sia su un piano sostanziale, in quanto l'impianto sperimentale si collocherebbe all'interno di una installazione IPPC esistente e in quanto l'istruttoria effettuata ha escluso problematicità di compatibilità ambientale;

**PRESO ATTO** che la società Gaser Ossido Duro S.r.l., con nota prot. reg. n. T1.16413 del 30/03/15, ha trasmesso l'attestazione di versamento degli oneri istruttori;

**RITENUTO** pertanto di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta Gaser Ossido Duro S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI), via Po n. 27:

- alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Rozzano (MI), via Po n. 27,



## Regione Lombardia

---

all'interno del sito produttivo della Gaser Ossido Duro S.r.l., autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5665 del 30/05/07 e s.m.i.;

- all'esercizio delle inerenti operazioni R13 e R4 di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nelle tavole grafiche, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 135 giorni per concludere il relativo procedimento, in quanto devono essere detratti i giorni che si sono resi necessari al proponente per il deposito della documentazione integrativa (v. art. 208, c. 9 del d.lgs. 152/2006); il ritardo rispetto al termine di 75 giorni previsto ai sensi dell'art. 29- quater, c.10 del d. lgs 152/06 è motivato dalla necessità di acquisire i pareri di tutti i soggetti interessati;

**VISTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

### DECRETA

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta Gaser Ossido Duro S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI), via Po n. 27, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Rozzano (MI), via Po n. 27, all'interno del sito produttivo della Gaser Ossido Duro S.r.l., autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 5665 del 30/05/07 e s.m.i. e all'esercizio delle inerenti operazioni R13 e R4 di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nelle tavole grafiche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d. lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del d.lgs.152/06 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d. lgs. 152/06, dalla Città Metropolitana di Milano, che può avvalersi del dipartimento provinciale A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;



## Regione Lombardia

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato dal presente atto;
6. di determinare in **€ 21.372,01** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle voci riportate nella seguente tabella; le fideiussioni devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004. La mancata presentazione delle suddette fideiussioni entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R4	NP	11 t/a	21.195,38
R13	NP	2,5 m3	176,63*
<b>AMMONTARE TOTALE</b>			<b>21.372,01</b>

\*comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero entro 6 mesi, come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Regione e prestare la garanzia senza riduzione.

7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Rozzano e ad A.R.P.A. dipartimento di Milano;
8. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente decreto;
9. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito internet della Regione all'indirizzo [www.reti.regione.lombardia.it](http://www.reti.regione.lombardia.it), nella sezione Rifiuti;
10. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla notifica subordinatamente all'accettazione delle fideiussioni di cui al punto 6;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE  
DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge